



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 671

DEL 17/10/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione dell'Accordo Quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa-Farm-UniPi.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la Convenzione di collaborazione scientifica e didattica tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa-Farm-UniPi.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

PREMESSO che:

- ~ l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha come missione istituzionale e costitutiva tanto l'attività di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie, quanto la ricerca scientifica in campo oncologico, essenziale per il progresso delle conoscenze e la messa a punto delle cure più innovative;
- ~ lo IOV-IRCCS rappresenta il primo Istituto del Veneto specificamente destinato alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori ed alla ricerca scientifica sul cancro e tra le sue attività rientrano l'epidemiologia dei tumori, la comprensione dei meccanismi cellulari alla base del processo di cancerogenesi, la diagnosi precoce e la ricerca di nuove modalità di cura delle neoplasie;
- ~ lo IOV-IRCCS svolge le proprie attività assistenziali e di ricerca in collaborazione, secondo specifiche convenzioni ed accordi, con altri Enti pubblici e privati;
- ~ l'Università di Pisa è impegnata a sostenere la ricerca, a promuoverne lo sviluppo e a garantirne l'autonomia. Il perseguimento della conoscenza in tutte le discipline e il connubio fra tradizione e innovazione costituiscono i pilastri della missione dell'Ateneo, volta a favorire la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, nonché a promuovere lo sviluppo tecnologico e la crescita professionale dei ricercatori;
- ~ l'U.O.C. Farmacia dello IOV e il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa Dip-Farm-UniPi convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nell'ambito della farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza e governance della spesa farmaceutica, quale quadro per eventuali successivi accordi attuativi aventi ad oggetto specifiche azioni. Il rapporto di collaborazione si concretizzerà nella possibilità di attivare percorsi di approfondimento e formazione presso IOV per studenti iscritti a corsi di studio afferenti a Farm-UniPi e nello scambio di informazioni ed esperienze relative a quanto sopra, senza previsione di prestazioni od oneri finanziari a carico delle parti;

CONSIDERATO che:

- ~ sia lo IOV che Farm-UniPi svolgono, nell'ambito dei rispettivi campi d'azione, attività di ricerca scientifica sperimentale e di formazione;
- ~ l'accordo di collaborazione scientifica e didattica che col presente provvedimento si propone di adottare, favorisce la nascita e la conseguente esecuzione di progetti di ricerca che potrebbero condurre, con profitto, a studi epidemiologici di interesse comune;
- ~ le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., nell'ottica di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e di mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le Università;

TENUTO CONTO che:

- ~ i Responsabili Scientifici per lo sviluppo di suddetta collaborazione sono: per lo IOV il Dott. Angelo Claudio Palozzo, Direttore pro tempore dell'UOC Farmacia e il Prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico pro tempore e per il Dip-Farm-UniPi il Prof. Vincenzo Calderone;
- ~ le Parti potranno scambiarsi informazioni ed esperienze, anche tramite incontri tra i responsabili scientifici e consentiranno l'accesso alle proprie strutture al personale coinvolto, con esplicita esclusione di qualsiasi azione, comportamento o consegna di materiale interpretabile come prestazione avente contenuto economico;
- ~ ciascuna Parte si impegna a sostenere le spese di propria competenza per l'esecuzione delle attività di ricerca;
- ~ nel caso di percorsi di approfondimento e formazione presso IOV per studenti iscritti a corsi di studio afferenti a Farm-UniPi, gli studenti saranno assicurati dall'Università di Pisa con apposita polizza contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
- ~ l'accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tra le Parti contraenti alla sua scadenza mediante accordo scritto;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del conseguente provvedimento per l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione tra Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Dipartimento di

Farmacia dell'Università di Pisa, per sviluppare progetti di formazione e di ricerca nell'ambito della farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza e governance della spesa farmaceutica, nel testo previamente condiviso tra le parti e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore ad interim della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

RICHIAMATE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 dell' 8 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, per sviluppare progetti di formazione e di ricerca nell'ambito della farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza e governance della spesa farmaceutica, nel testo previamente condiviso tra le parti e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto altresì che:
 - la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di 3 anni;

- i Responsabili Scientifici per lo sviluppo di suddetta collaborazione sono: per lo IOV il Dott. Angelo Claudio Palozzo, Direttore pro tempore dell'UOC Farmacia e il Prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico pro tempore e per il Dip-Farm-UniPi il Prof. Vincenzo Calderone;
- 3. di incaricare come uffici competenti la U.O.C. Farmacia e la U.O.C. Affari Generali affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

[Data] _____

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare¹.

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "IOV"), ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, IOV ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali necessari per lo svolgimento degli incarichi che Le sono affidati nell'ambito dell'area/ufficio a cui è assegnato e a svolgere le operazioni di trattamento su tali dati nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei suddetti incarichi.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite da IOV, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato.

Fermo quanto sopra, nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito dell'area/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite da IOV;
- è consentito l'accesso ai soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati trattati siano esatti e completi e procedere, se necessario, alla loro correzione o al loro aggiornamento, controllando altresì che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite da IOV e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali trattati e, in generale, sulle informazioni comunque apprese nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi di IOV o qualora richiesto dal responsabile dell'area/ufficio di riferimento, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal legale rappresentante;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;
- è doveroso informare prontamente il responsabile dell'area/ufficio di riferimento o, in mancanza, il delegato privacy eventualmente nominato o il legale rappresentante circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione (anche accidentale) dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti da IOV.

¹ Salvo diversa indicazione, il presente documento si intende applicabile anche nei casi in cui lo scrivente operasse quale responsabile del trattamento, con implicita esclusione delle parti non compatibili con tale ruolo.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre IOV, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per il titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS,
[nome e cognome del soggetto legittimato a rappresentare il titolare/Direttore/responsabile U.O.C.]

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni aggiornate a Settembre 2019.²

[data e firma dell'autorizzato]³

² La parte privata delle credenziali di accesso (password) viene rilasciata con altro documento disgiunto.

³ In alternativa, il titolare può predisporre un elenco coi nomi degli autorizzati a cui la lettera sarà stata consegnata e lo spazio per la rispettiva firma e la data di consegna, preceduto dalla dichiarazione sopra indicata: in questo caso, si può rimuovere il campo dedicato.



ISTRUZIONI PER LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel presente documento sono riportate le istruzioni che Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il "Titolare"), impartisce alle persone autorizzate a svolgere operazioni di trattamento sotto la sua autorità.

Operazioni di trattamento.

Al fine di evitare rischi di accesso non autorizzato o non consentito, perdita, distruzione o danneggiamento dei dati (anche accidentali), le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono attenersi a tutte le prescrizioni e misure di sicurezza che vengono qui di seguito riportate.

- 1) Controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati e i documenti contenenti dati personali, di cui si è a conoscenza o in possesso per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti.
- 2) Curare la gestione delle credenziali d'autenticazione secondo le specifiche procedure ed istruzioni operative previste dai manuali e documenti aziendali, attenendosi inoltre alle seguenti disposizioni:
 - a) utilizzare il codice identificativo (user-id) e la password riservata assegnati per l'accesso ai dati trattati mediante strumenti elettronici e custodirli diligentemente garantendone la segretezza;
 - b) la password deve essere composta da una sequenza di almeno otto caratteri (normali e speciali) sia numerici che alfabetici (o, se il programma in uso non lo permetta, dal numero massimo di caratteri consentito);
 - c) nella generazione della password, si deve prestare la massima attenzione a non utilizzare elementi o notizie facilmente riconducibili all'utilizzatore. Devono quindi, ad esempio, essere evitati riferimenti a: nome e cognome, data di nascita, numero di matricola, nome di familiari, numero di telefono di casa o dell'ufficio, soprannomi noti, nonché nomi di personaggi famosi, ecc.;
 - d) la password deve essere modificata al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema (al massimo: 6 mesi per i dati personali e 3 mesi per quelli particolari¹), ovvero ogniqualvolta vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza. Nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza;
 - e) la password deve rimanere assolutamente riservata. A tale fine, deve essere evitata la digitazione in presenza di terzi ed è necessaria la conservazione in luogo non accessibile ad altri (va dunque assolutamente evitata l'apposizione sul video-terminale di biglietti o adesivi contenenti riferimenti alla password). Va altresì evitato l'uso di sistemi automatici di inserimento di password (es. macro o predisposizione tasti funzione);
 - f) la password non può essere comunicata, per nessun motivo, ai colleghi del proprio o di altri uffici.
- 3) In tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro (es: pausa pranzo), è necessario bloccare la propria sessione di lavoro. Tale accorgimento deve essere adottato soprattutto in caso di utilizzazione, da parte di più soggetti autorizzati, della medesima postazione di lavoro.
- 4) Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati devono partecipare attivamente agli eventuali interventi formativi in materia di privacy organizzati dal Titolare e devono riferire al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante ogni e qualsiasi anomalia riscontrata nell'esercizio della propria attività.

¹ Si tratta delle seguenti categorie di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- 5) I trattamenti di dati contenuti in atti e documenti cartacei devono essere svolti garantendo sempre la corretta custodia degli stessi. I documenti non possono, pertanto, esser lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri soggetti autorizzati addetti al medesimo trattamento; non devono essere consultati da altri soggetti autorizzati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti o fotocopiati se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento; non possono essere portati al di fuori dei locali individuati per la loro conservazione se non in casi del tutto eccezionali e, qualora si procedesse in tal senso, l'asportazione dovrà essere ridotta al tempo minimo necessario per effettuare le operazioni di trattamento. Al termine dell'orario di lavoro, la persona autorizzata al trattamento deve, inoltre, riportare tutti i documenti cartacei contenenti dati personali nei locali individuati per la loro conservazione.
- 6) Qualora sia necessario distruggere i documenti cartacei contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili.
- 7) È proibito comunicare dati personali per telefono, se non si è certi che il destinatario sia una persona autorizzata al trattamento dei dati personali in questione.
- 8) In tutte le ipotesi in cui venga utilizzata una stampante condivisa da vari utenti situata al di fuori dei locali ove è posta la singola stazione di lavoro, alle operazioni di stampa sarà possibile procedere soltanto previa verifica della assenza, nei locali ove è sita la stampante, di soggetti non autorizzati al trattamento. Le stampe devono essere raccolte immediatamente e custodite con le modalità descritte nei punti precedenti.
- 9) È fatto assoluto divieto di entrare in locali ad accesso limitato, se non previa espressa autorizzazione del relativo responsabile.
- 10) Qualora sia effettuato un trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali e/o di dati personali relativi a condanne penali e reati, ogni persona autorizzata al trattamento è, inoltre, tenuta a:
 - a) custodire tutti i supporti rimovibili su cui sono memorizzati eventuali categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati (usb pen drive, dvd rom, cd rom, ecc.) in modo da evitare accessi e trattamenti non autorizzati;
 - b) distruggere i suddetti supporti rimovibili al termine del loro utilizzo, ovvero cancellare definitivamente le informazioni in essi registrate prima di un loro riutilizzo;
 - c) custodire i documenti contenenti particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati in archivi chiusi a chiave e limitandone l'accesso alle sole persone preventivamente autorizzate;
 - d) restituire i documenti contenenti tali dati al termine delle operazioni di trattamento ai soggetti incaricati della relativa archiviazione.

Riscontro alle istanze per l'esercizio dei diritti.

- 1) La persona autorizzata al trattamento che riceva l'istanza deve darne comunicazione immediatamente (e comunque entro la stessa giornata) al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante.
- 2) Al responsabile della struttura/ufficio di riferimento o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante, competono i seguenti obblighi, che osserverà eventualmente con la collaborazione della persona autorizzata che ha raccolto l'istanza:
 - a. accertare l'ammissibilità della richiesta;
 - b. qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta l'istanza, dovranno essere richieste ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato, in particolare chiedendo l'esibizione di un documento d'identità del richiedente o la trasmissione di copia dello stesso, a meno che non si tratti di persona già conosciuta;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- c. nel caso di richiesta presentata da un terzo per conto dell'interessato, acquisire copia della delega o procura sottoscritta dall'interessato, che dovrà essere presentata unitamente a copia di un documento d'identità dell'interessato e a copia di un documento d'identità del delegato;
- d. concluse positivamente le fasi sopra descritte, verificare il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta al fine di evaderla tempestivamente. In particolare, in caso di esercizio del diritto di accesso occorrerà individuare i dati personali richiesti presso gli archivi elettronici e/o cartacei di interesse, estrapolarli ed inserirne copia su apposito supporto elettronico o cartaceo, se necessario, nonché provvedere all'invio all'interessato al recapito dallo stesso indicato con modalità che permettano di assicurare un'adeguata documentazione di tale invio e, se possibile, della ricezione da parte dell'interessato. In relazione all'esercizio degli altri diritti sarà necessario procedere nei termini che seguono: qualora la richiesta fosse fondata, dovrà essere data chiara e specifica attestazione dell'intervento effettuato (*es.: avvenuta rettifica o cancellazione dei dati contestati*); in caso contrario, dovrà essere dato atto delle motivazioni per le quali non è stato possibile il riscontro.

Indicazioni generali:

- alla richiesta deve essere fornito riscontro entro un mese, che in casi di particolare complessità potrà essere estendibile al massimo di ulteriori due mesi: entro un mese dalla ricezione della richiesta, deve comunque essere dato riscontro all'interessato;
- qualora la richiesta fosse inammissibile o infondata, il mittente dovrà essere informato dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale: tale comunicazione dovrà essere inoltrata senza ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- l'esercizio dei diritti è generalmente gratuito: a fronte di richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, tuttavia, può essere stabilito l'ammontare del contributo da chiedere in ragione della complessità del riscontro; inoltre, qualora fossero richieste ulteriori copie dei dati personali oggetto di trattamento potrà essere addebitato un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi sostenuti.

Data ultimo aggiornamento: 12.09.2019

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA e DIDATTICA
TRA

- L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., di seguito denominato "IOV", C.F./P.IVA 04074560287, con sede legale in Via Gattamelata 64, 35128 Padova, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti

E

- Il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, di seguito denominato "Farm-UniPi", C.F. 8003670504, con sede legale in Lungarno Pacinotti, 43/44 Pisa e sede amministrativa in via Bonanno Pisano, 6 a Pisa, rappresentato dal Prof. Federico Da Settimo, in qualità di Direttore del Dipartimento

PREMESSO CHE

- a) sia Farm-UniPi che IOV svolgono, nell'ambito delle proprie attività, attività di ricerca scientifica sperimentale e di formazione;
- b) sia Farm-UniPi che IOV intendono collaborare tra loro per sviluppare progetti di formazione e di ricerca nell'ambito della farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza e governance della spesa farmaceutica;
- c) IOV ha individuato il Dott. Angelo Claudio Palozzo, Direttore pro tempore dell'UOC Farmacia e il Prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico pro tempore, quali Responsabili Scientifici per lo sviluppo di questa collaborazione;
- d) Farm-UniPi ha individuato il Prof. Vincenzo Calderone, quale Responsabile Scientifico per lo sviluppo di questa collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

UOC Farmacia IOV e Farm-UniPi convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nell'ambito della farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione, farmacovigilanza e governance della spesa farmaceutica quale quadro per eventuali successivi accordi attuativi aventi ad oggetto specifiche azioni. Il rapporto di collaborazione si concretizzerà nella possibilità di percorsi di approfondimento e formazione presso IOV per studenti iscritti a corsi di studio afferenti a Farm-

UniPi e nello scambio di informazioni ed esperienze relative a quanto sopra, senza previsione di prestazioni od oneri finanziari a carico delle parti. Eventuali ulteriori attività quali lo svolgimento di specifiche prestazioni ed eventuali corrispettivi saranno oggetto dei citati accordi attuativi.

ART.2

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti:

-per IOV: Dott. Angelo Claudio Palozzo, quale Direttore pro tempore dell'UOC Farmacia e il Prof. Giuseppe Opocher, quale Direttore Scientifico pro tempore

-per il FarmUniPi: Prof. Vincenzo Calderone

ART.3

Nell'ambito del presente accordo le Parti potranno scambiarsi informazioni ed esperienze, anche tramite incontri tra i responsabili scientifici, con esplicita esclusione di qualsiasi azione, comportamento o consegna di materiale interpretabile come prestazione avente contenuto economico.

ART. 4

Ciascuna delle due Parti si impegna a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni ed al materiale che sarà trasmesso dalla controparte, sulla base delle specifiche di accompagnamento di quanto trasmesso e nel rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dati.

Le informazioni oggetto del presente accordo di collaborazione saranno trasmesse previa pseudonimizzazione o aggregazione dei dati stessi.

Ciascuna delle Parti è titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti presso gli interessati nello svolgimento delle attività istituzionali.

Gli studenti che intendono aderire ai percorsi di approfondimento e formazione di cui al presente accordo comunicheranno i propri dati personali all'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, per il tramite dei Responsabili Scientifici, secondo la modulistica che verrà concordata tra le Parti.

Nel caso in cui gli studenti che partecipano ai percorsi di approfondimento e formazione di cui al presente accordo trattino dati personali e categorie particolari di dati ex art. 9 del GDPR, essi verranno nominati autorizzati al trattamento da parte dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, con lettera di autorizzazione di cui all'Allegato "B" del presente accordo.

Gli studenti dovranno attenersi alle istruzioni in materia di trattamento dati (allegato "C") che verranno loro consegnate al momento del loro ingresso presso l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e alle altre che saranno eventualmente ritenute necessarie dal Titolare del trattamento.

Agli studenti non è consentito l'accesso agli applicativi aziendali.

Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i Responsabili scientifici dell'accordo quadro, di cui al precedente

articolo 2, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo quadro, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate.

ART. 5

Nel caso di percorsi di approfondimento e formazione presso IOV per studenti iscritti a corsi di studio afferenti a Farm-UniPi, gli studenti saranno assicurati dall'Università di Pisa con apposita polizza contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", IOV e Farm-UniPi si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) Farm-UniPi è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'IOV ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'IOV è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli studenti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART.6

Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione (firma digitale) e potrà essere rinnovato tra le Parti contraenti alla sua scadenza mediante accordo scritto. Le stesse potranno recedere dal contratto fornendo preavviso di sei mesi attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.7

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Pisa.

ART. 8

Il presente atto è soggetto a bollo e verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Tariffa Parte II del DPR 131/86. Il Dipartimento assolverà l'imposta di bollo in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 07/06/2016

Per il Dipartimento di Farmacia
Il Direttore Prof. Federico Da Settimo
(firma digitale)

Per l'Istituto Oncologico Veneto
Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti
(firma digitale)

Data _____